

**L.R. 12/05 “LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO”
PROGETTO DI REVISIONE**

**SINTESI DEI PRINCIPALI ELEMENTI DI
RINNOVAMENTO**

14/09/2016

LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

PROGETTO DI REVISIONE

SINTESI DEI PRINCIPALI ELEMENTI DI RINNOVAMENTO

Il progetto di revisione della l.r. 12/2005 è stato affrontato provvedendo inizialmente ad una sostanziale rivisitazione della *Parte seconda* della legge, ovvero quella che disciplina la "*Gestione del territorio*", anche sulla spinta di una consistente evoluzione di carattere normativo, soprattutto a livello nazionale.

Il Progetto di revisione della *Parte prima* "*Pianificazione del Territorio*" della legge regionale n. 12/2005, iniziato con la costituzione del GdL interno alla Direzione, ha seguito un percorso, pianificato fin dalla fase di avvio, attraverso l'elaborazione di documenti via via più dettagliati e mirati alla stesura di un nuovo articolato il quale, insieme a quello della parte seconda, già definito, consente di restituire il quadro completo ed integrato della proposta.

Nell'ambito delle attività sulla revisione della parte prima, considerando i molteplici interessi intercettati sia all'interno di Regione Lombardia che al di fuori di essa, oltre al gruppo di progetto interno alla DG TUDS&CM, sono stati attivati un GdL Interdirezionale e una serie di tavoli di confronto con gli ordini professionali, il mondo accademico, le associazioni di categoria e i rappresentanti degli Enti.

Dopo aver raccolto i contributi dai soggetti chiamati a collaborare e ad esprimersi in funzione del loro ruolo e delle specifiche competenze, la condivisione di un documento di sintesi degli obiettivi da raggiungere, orientati secondo le tre direttrici fondamentali: semplificazione, sostenibilità, sussidiarietà, ha rappresentato la fase di passaggio tra l'elencazione delle criticità, la definizione di proposte e la declinazione dei nuovi articoli.

La rielaborazione del testo che ne è derivata, e che viene riassunta nei suoi elementi di maggiore portata, è stata calibrata nell'ottica di operare una *manutenzione straordinaria*, cercando di cogliere l'occasione per coordinare la revisione della l.r. n. 12/2005 sia con il PTR (D.g.r. n. 4738 del 22/1/16 "Integrazione del Piano territoriale regionale ai sensi della l.r. 31/2014: approvazione di Piano e di VAS"), sia con il complesso di norme regionali, nel frattempo entrate in vigore (l.r. n. 31/2014 sul consumo di suolo, l.r. n. 32/2015 sul ruolo istituzionale della Città metropolitana, l.r. n. 4/2016 sulla Difesa del Suolo) che hanno incidenza, più o meno diretta, sulla pianificazione territoriale.

In sintesi, gli elementi più rilevanti contenuti nel **Progetto di revisione della Parte prima della legge regionale n. 12/2005** in relazione a:

SEMPLIFICAZIONE

- **RIDUZIONE COMPLESSIVA DELLA TEMPISTICA E TEMPI CERTI DI APPROVAZIONE DEI PIANI ATTRAVERSO:**
 - **COORDINAMENTO DEI PROCEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE, VAS E VIC**
 - conclusione del procedimento entro 18 mesi dall'avvio
 - limiti temporali chiari tra avvio del procedimento di formazione del PGT e sua approvazione
 - pubblicazione sul Burl entro 30 giorni dall'approvazione del PGT

- **INTRODUZIONE DI PROCEDURE DI COPIANIFICAZIONE**
 - anticipazione del parere regionale/provinciale di compatibilità prima dell'adozione del Piano (recupero di maggiore efficacia nella realizzazione degli obiettivi strategici regionali)
- **VARIANTI COMUNALI SEMPLIFICATE**
 - dimezzamento complessivo dei tempi di approvazione nei casi di esclusione dalla VAS
- **VALIDITÀ DEL DDP E PROLUNGAMENTO EFFICACIA TEMPORALE DELLA PARTE STRATEGICA DEL DDP**
 - illimitata per la parte conoscitivo-ricognitiva
 - cinque anni con possibile proroga per ulteriore due anni per la parte strategica
- **SEMPLIFICAZIONE DELLA SEZIONE ANALITICA E STRATEGICA** dei PGT in sinergia con assetti territoriali sovralocali definiti dal PTR adeguato alla l.r. n. 31/14 (Ambiti territoriali omogenei)
- **PIANIFICAZIONE ATTUATIVA AGEVOLATA**
 - permesso di costruire convenzionato - nel TUC per piani conformi al PGT, escluse le nuove costruzioni
 - piani attuativi conformi alle previsioni del PGT adottati e approvati dalla giunta comunale
 - possibile attuazione per stralci funzionali del piano
- **INTEGRAZIONE DELLE PROCEDURE DI MONITORAGGIO VAS E MONITORAGGIO ATTUAZIONE DEL PGT**
- **AGGIORNAMENTO SIT** e sua configurazione maggiormente sinergica con il monitoraggio della pianificazione
- **MODALITÀ OPERATIVE COMUNI E CERTE:**
 - definizione dei contenuti del PGT connessi alle specificazioni progettuali discendenti dalla l.r. n. 31/14, attraverso l'aggancio operativo al PTR adeguato (TUC, DIMENSIONAMENTO, RIGENERAZIONE, USO RAZIONALE SUOLO)
- **SCADENZA DEL DDP DETERMINATA DALLA VIGENZA** (pubblicazione) e non dalla validità (approvazione)
- obbligo di **UNIVOCHE INDIVIDUAZIONI:**
 - non duplicazione atti ed elaborati del Rapporto Ambientale VAS nel PGT
 - non duplicazione all'interno del PGT di consistenti estratti delle pianificazioni sovraordinate
- sviluppo della **MODULISTICA UNIFICATA**
- **PTR E PTR A:** esplicitazione della procedura di aggiornamento annuale, adeguamento e variante (PTR A)
- **PTCP:** approvazione con coordinamento dei procedimenti di pianificazione e VAS, al pari dei PGT

SOSTENIBILITÀ

- **AGGIORNAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI VAS IN RACCORDO CON LA STESURA DEL PIANO**
- **ESTENSIONE DELL'AMBITO APPLICATIVO DELLA VAS E DI VERIFICA DI COMPATIBILITÀ REGIONALE ALL'INTERO PGT** (non al solo documento di piano)
- **aggregazione e valorizzazione dei temi della RIGENERAZIONE, RIUSO E RISPARMIO DI SUOLO**, in una logica di **USO RAZIONALE DEL SUOLO**

- integrazione degli articoli relativi sia ai criteri ispiratori della legge, sia ai contenuti degli strumenti di pianificazione, potenziando anche la logica di precondizione che le operazioni di rigenerazione e riuso devono assumere nel contesto delle generali azioni di contenimento del consumo di suolo
- assunzione delle linee tecniche di **DIMENSIONAMENTO DEI PGT** in raccordo con il **PTR ADEGUATO LR 31/14**
- introduzione disciplina **RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE** in raccordo con il **PTR ADEGUATO LR 31/14**
- introduzione tipologia e disciplina delle **AREE PERIURBANE** (tema della progettazione e valorizzazione del sistema degli spazi aperti)
- perfezionamento della definizione del **TESSUTO URBANO CONSOLIDATO**
- **CONSOLIDAMENTO DELLA COMPONENTE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA DEL PGT:**
 - esplicito richiamo al **PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE**
 - introduzione **RETE ECOLOGICA** ed esplicito richiamo al progetto della **REC**
- rafforzamento delle politiche di **HOUSING SOCIALE**
- rafforzamento del legame imprescindibile tra **PIANIFICAZIONE ED ESITI MONITORAGGIO**,
- incentivazione alla **DELOCALIZZAZIONE DEI VOLUMI ESISTENTI IN AREE IMPROPRIE O INIDONEE**

SUSSIDIARIETA'

- **RAFFORZAMENTO DEL RUOLO STRATEGICO DEL PTR**, in termini di strumento di allineamento del complesso delle pianificazioni e quadro di univoca impostazione nel passaggio dalla scala regionale a quella di maggior dettaglio, attraverso:
 - definizione delle **NORME DI DETTAGLIO DISCIPLINARE E OPERATIVO** per la traduzione all'interno dei vari livelli di pianificazione dei principali aspetti di adeguamento del PTR alla l.r. 31/14
 - esplicitazione già nelle disposizioni generali del quadro di pianificazione regionale complessivo (**PTR, PTR, PTCP, PTM, PGT**)
- **RACCORDO CON AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI RECENTEMENTE INTERVENUTI E RAFFORZAMENTO DI LIVELLI SOVRALOCALI / INTERCOMUNALI DI PIANIFICAZIONE:**
 - definizione dei contenuti della **PIANIFICAZIONE DI LIVELLO METROPOLITANO (PTM)**
 - collegamento diretto ed esplicito agli **AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI DEL PTR**
- **INTEGRAZIONE TRASVERSALE NEL PGT DI ALTRI PIANI DI SETTORE** (Documento di Polizia Idraulica, Piani di Protezione Civile, Piano di Emergenza Comunale)

I principali elementi di novità sopra sintetizzati, vengono di seguito ripresi e meglio contestualizzati all'interno dei singoli articoli:

Art. 1 (Oggetto e Criteri ispiratori) - modificato

Rafforzato il principio dell'uso razionale del suolo, anche in collegamento la l.r. 31/14, mediante rigenerazione, riuso, risparmio di suolo e di risorse in generale. Attualizzata la definizione di "governo del territorio" alla luce delle recenti evoluzioni legislative e culturali.

Art. 2 (Correlazione tra gli Strumenti di pianificazione territoriale) - modificato

Rafforzata la funzione strategica del PTR, come garanzia di coerenza delle azioni per gli obiettivi di politica territoriale che i vari enti intraprendono nel contesto delle proprie autonomie istituzionali. Chiarimento delle disposizioni della l.r. 12/05 che hanno generato dubbi interpretativi in termini di competenze attribuite agli enti e conseguenti sovrapposizioni degli effetti degli strumenti.

Art. 2 bis (Semplificazione degli strumenti per la pianificazione territoriale) – proposta stralciata

I principi generali per la semplificazione degli atti inizialmente previsti nell'art. 2 bis sono stati sintetizzati e riportati all'interno dell'art. 2 comma 2.

Nuovo art. 2 bis (Monitoraggio integrato della pianificazione territoriale)

Inserito in sostituzione dell'art. 7 ter (monitoraggio del Piano di Governo del Territorio). Il nuovo articolo disciplina il monitoraggio di tutti i piani e non è più riferito al solo PGT.

Art. 3 (Strumenti per il coordinamento e l'integrazione delle informazioni) – modificato

Aggiornamento delle disposizioni normative relative al SIT: previsto l'uso obbligatorio del Data base topografico; previsione di formati standard (formati di scambio) che consentiranno di acquisire informazioni digitali anche di banche dati settoriali; definizione del ruolo di Comuni, Province e Città Metropolitane in materia di sistemi informativi. Previsione di finanziamenti della Regione per progetti di acquisizione e gestione di banche dati territoriali

Art. 4 (Valutazione ambientale dei piani e programmi) – integralmente riscritto

Articolo completamente riscritto e riallineato ai disposti del dlgs 152/06. Disciplina quali piani sono assoggettati alla VAS, quali alla verifica di assoggettabilità e quali ne sono esclusi.

I casi di assoggettamento ed esclusione, sono coerenti con il dlgs 152/06. Introdotta relazione tra casi di esclusione dalla VAS e varianti semplificate (con il dimezzamento dei termini) ex art. 13. La procedura semplificata, non prevista dalla vigente legge 12, è fortemente richiesta da comuni e operatori.

Art. 5 (Stato di attuazione della programmazione territoriale) – modificato integralmente

Rivista la definizione delle attività di monitoraggio sulle dinamiche territoriali e sul livello del consumo dei suoli; integra, razionalizzandoli con altre attività di monitoraggio, alcuni elementi introdotti dalla l.r. 31/14.

Art. 6 (Pianificazione comunale) - proposta stralciata

Con le ultime modifiche è stato tolto il riferimento al "piano associato" perché ritenuta non più praticabile (vedi anche art. 7, ex comma 3 bis). Resta formulazione attuale.

Art. 7 (Piano di Governo del Territorio Comunale) - proposta parzialmente stralciata

Rispetto alle precedenti versioni, l'attuale proposta dell'ex **comma 3bis** (ora comma 3) risulta meno "innovativa". Alcune difficoltà oggettive a gestire le procedure di un piano associato tra più comuni "sostitutivo" dei singoli PGT, hanno portato ad un ridimensionamento dello stesso, in coerenza con i contenuti del già vigente art. 13 comma 14. Necessario intervento anche sulla stessa l.r. 31/14.

Art. 7 bis (Forma digitale del Piano) - nuovo

Definizione del piano come "piano digitale" che costituisce, oltre alla base disciplinare e normativa, anche la base informativa per altri servizi.

Art. 7 ter (Monitoraggio del Piano di Governo del Territorio) – sostituito dall'art. 2 bis

Art. 8 (Documento di Piano) - modificato

La proposta opera una revisione profonda di questo articolo, anche a seguito di numerose istanze pervenute dai vari gruppi e tavoli di lavoro. Contiene in particolare alcuni passaggi dovuti per allinearsi alle disposizioni della l.r. 31/14, quali:

- nel quadro ricognitivo viene introdotto il riferimento agli Ambiti territoriali omogenei del PTR;
- gli obiettivi quantitativi di sviluppo devono essere formulati in coerenza con i criteri dal legge 31/14;
- è prevista la quantificazione del grado di intervenuto consumo di suolo e la definizione della soglia comunale;
- viene richiesta l'individuazione degli ambiti di rigenerazione;
- richiesta di un meccanismo gestionale di priorità delle trasformazioni.

Altri elementi innovativi sono:

- **l'arricchimento dei contenuti del quadro conoscitivo**, e la possibilità di assumerli dagli Ambiti Omogenei del PTR;
- **l'allungamento della durata di validità del Documento di Piano** (5 + proroga di ulteriori 2 anni in base agli esiti del monitoraggio);
- la disciplina delle modalità di aggiornamento per i **comuni sotto i 2000 abitanti**, per i quali rimane comunque **la validità a tempo indeterminato del Documento di Piano**.

Art. 8 bis (Rigenerazione urbana e territoriale) - nuovo

Articolo completamente nuovo introdotto per disciplinare gli interventi di rigenerazione urbana e territoriale introdotti dalla legge 31, la cui formulazione è comunque ancora da perfezionare, anche a seguito delle scelte che verranno effettuate nel PTR.

Art. 9 (Piano dei Servizi) - modificato

Introduce alcune specifiche per il Piano dei Servizi (PdS) legate al progetto di Rete Ecologica Comunale (REC), alla coerenza tra il PdS e la componente geologica e alla individuazione delle cessioni per l'edilizia residenziale sociale. Riconduce i contenuti specifici delle individuazioni previste dalla L.R. 2/15 (aree che accolgono servizi religiosi o che sono destinate alle attrezzature stesse) all'interno del PdS.

Art. 10 (Piano delle Regole) - modificato

Rivede più in dettaglio la **definizione del Tessuto Urbano Consolidato (TUC)**, spesso mal effettuata nei PGT per ampliare le possibilità edificatorie evitando l'individuazione di ambiti di trasformazione, soprattutto al margine dell'edificato.

Introduce ex novo la categoria delle **aree periurbane**, dandone definizione e disciplina d'uso.

Art. 10 bis (Disposizioni speciali per i comuni con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti) – soppresso

Articolo di fatto inattuato che non ha mai realmente semplificato le procedure per i piccoli comuni. Si propone la soppressione; resta comunque confermata (nell'art. 8) la validità a tempo indeterminato del Documento di Piano.

Art. 11 (Compensazione, Perequazione ed incentivazione urbanistica) - modificato

Apportate modifiche non sostanziali. Introdotta la perequazione/compensazione/incentivazione per favorire la delocalizzazione di volumi esistenti in zone a rischio idraulico/idrogeologico.

Art. 12 (Piani attuativi comunali) - modificato

Con la proposta si stabilisce la possibilità di attuare i Piani attuativi per stralci funzionali, nell'ambito di un disegno unitario, introducendo quindi un elemento di flessibilità.

Art. 13 (Approvazione degli atti costituenti il piano del governo del territorio) - modificato

Articolo completamente riscritto che risulta fortemente correlato all'art. 4. Contiene la formulazione di norme procedurali per l'approvazione dei PGT strettamente integrate con il processo di VAS, di VIC.

Collegandosi all'art. 4, il comma 13 individua le varianti che possono essere approvate con procedura semplificata, ovvero con il dimezzamento dei termini previsti dallo stesso articolo 13. Una procedura di variante semplificata, non prevista dalla vigente legge 12, è fortemente richiesta da comuni e operatori.

La riscrittura dell'articolo contiene molti elementi di novità, e potenziale criticità, che rispondono ad alcuni obiettivi condivisi (riduzione complessiva della tempistica, introduzione di limiti temporali tra avvio procedimento di formazione dei piani e loro adozione/approvazione, soglia temporale per la pubblicazione, rafforzamento del ruolo del PTR, etc):

- Definizione di un tempo limite (18 mesi) per l'approvazione del PGT a partire dalla fase di avvio corrispondente all'avvio VAS;
- Definito limite di 30 giorni tra approvazione e pubblicazione;
- Forte integrazione delle procedure di approvazione/VAS/VIC;
- Possibilità di non pubblicazione in caso di mancato recepimento delle prescrizioni fatte da Regione sugli obiettivi prioritari del PTR (oggi possibile solo per opere di difesa del suolo). Rimane da approfondire la questione della prescrivibilità dei pareri sui Poli (capoluoghi di Provincia);
- Anticipazione dei pareri di compatibilità ante-adozione con recupero di efficacia degli strumenti sovraordinati;
- Rafforzamento della funzione strategica del PTR;
- Estensione della verifica di compatibilità a tutte e tre le sezioni del Piano e non al solo DdP;
- Aumentata possibilità di verifica che resta (opzionale) anche in post-adozione;
- Prevista la disciplina per la ripubblicazione parziale.

L'introduzione del commissariamento (inserito ai commi da 7-bis a 7 septies, per il mancato rispetto dei 18 mesi complessivi per l'approvazione) come alternativa alla "inefficacia degli atti assunti" attualmente in legge, è stato stralciato dalla proposta.

Art. 14 (Approvazione dei piani attuativi e loro varianti. Interventi sostitutivi) - modificato

Modifica già assunta con l.r. 14/16 "Legge di semplificazione".

Art. 15 (Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale) – modificato

Modifiche nell'ottica di rafforzare il ruolo della Rete Ecologica Provinciale (REP) e ponendo in capo alla verifica di compatibilità provinciale oltre agli aspetti legati al PTCP, anche quelli relativi al PTR, generalmente assenti nelle attuali attività di verifica provinciali.

Art. 16 (Conferenza dei comuni, delle comunità montane e degli enti gestori delle aree regionali protette) - soppresso

Art. 17 (Approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale)

Proposta che allinea le procedure previste per i PTCP a quella per i PGT. Introdotto il raccordo con la VAS, anche riguardo ai tempi per istruire proposte e osservazioni (vedi commi 8 e 9).

Art. 18 (Effetti del piano territoriale di coordinamento provinciale) - modificato

Da valutare se inserire tra le previsioni con efficacia prescrittiva e prevalente anche quelle relative alla rete ecologica e al consumo di suolo (scelta di particolare sensibilità a livello politico e istituzionale), comunque non prevista nella formulazione attuale della proposta.

Art. 18 bis (Piano territoriale metropolitano) - nuovo

Articolo nuovo inserito per disciplinare definizioni e contenuti del PTM in raccordo con la l.r. 32/15: è da sottoporre ad ulteriori confronti e valutazioni, in particolare con la Città Metropolitana

Art. 19 (Oggetto e contenuti del piano territoriale regionale) - modificato

Articolo aggiornato solo per i riferimenti alla Città Metropolitana

Art. 20 (Effetti del piano territoriale regionale. Piano territoriale regionale d'area) - modificato

Si propone un riordino dell'articolato per:

- Confermare consumo di suolo tra gli obiettivi prioritari con possibile verifica di compatibilità regionale; criteri di valutazione e soggetti interessati demandati al PTR;
- introdurre esplicitamente le infrastrutture per la difesa del suolo tra gli obiettivi prioritari;
- porre in capo alle province la verifica di compatibilità dei PTR.

Art. 21 (Approvazione del piano territoriale regionale. Approvazione dei piani territoriali regionali d'area) - modificato

La procedura di approvazione viene rivista per allinearla e integrarla con la procedura VAS. Mantengono alcune differenze nelle procedure di adozione/approvazione per facilitare soprattutto la predisposizione dei PTR.

Art. 22 (Aggiornamento e adeguamento del piano territoriale regionale e aggiornamento dei piani territoriali regionali d'area)

Articolo già modificato con la l.r. 14/16 (semplificazione). Da riconsiderare l'aggiornamento e l'adeguamento dei PTR.

CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL TITOLO II

Artt. 25 (Norma transitoria), 25 bis (Disposizioni sanzionatorie), 25 ter (Disciplina per la pianificazione dei comuni danneggiati dal sisma del maggio 2012), 25 quater (Disposizioni per la pianificazione dei comuni di nuova istituzione), 26 (Adeguamento dei piani) - modifica/stralcio

Articoli in gran parte superati dal completamento dei PGT. Da rivedere in funzione della evoluzione degli adeguamenti PTR e PTCP alla l.r. 31/14.

E' stata introdotta una modifica che **consenta le varianti ai singoli strumenti dei comuni venuti a fusione** (art. 25, comma 4 bis), per consentire loro maggiore flessibilità.

In stretta relazione con le modifiche della parte prima, si è provveduto a rivedere, nel **Titolo II - Norme per il governo delle acque e per la difesa del suolo nei sottobacini idrografici della Regione Lombardia – Prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici**, gli articoli **55** (Attività regionali per il governo delle acque, la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici), **55-bis** (Progetti strategici di sottobacino idrografico), **56** (Componente geologica, idrogeologica e sismica del piano territoriale di coordinamento provinciale) e **57** (Componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio), travasando molto del loro contenuto direttamente negli articoli della Parte prima con l'intento di ottenere maggiore chiarezza e quindi una maggiore efficacia in sede di scelte pianificatorie.

Come precedentemente accennato, la revisione della **Parte II^A** della legge è già "consolidata" in una proposta di articolato, nel quale appare evidente l'intento di chiarire il rapporto tra disciplina statale e norme regionali, costituente un ulteriore elemento di semplificazione non indifferente, a beneficio di Comuni, cittadini e operatori.

Si sintetizzano alcuni degli elementi di novità, recentemente rivisti ed aggiornati per la necessità di adeguarsi a disposizioni statali sopravvenute (*cf.* D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013 e D.L. n. 133/2014, convertito in legge n. 164/2014).

Art. 27 - Definizioni degli interventi edilizi: opera una sostanziale semplificazione, rinviando ai disposti statali ed evitando quindi dubbi interpretativi.

Artt. 28 (Regolamento edilizio) e 29 (Procedura di approvazione del regolamento edilizio) - modificati

Operano una riscrittura della declaratoria del regolamento edilizio attraverso:

- importante sottolineatura degli aspetti di qualità del prodotto edilizio (art. 28)
- passaggio approvativo unico in Consiglio comunale (art. 29), semplificazione

Art. 33 (Regime giuridico degli interventi) - nuovo

Nuovo articolo, fortemente richiesto a livello locale, che fa chiarezza sui diversi titoli abilitativi, allineandosi ai disposti statali ed evitando quindi dubbi interpretativi.

Art. 38 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire: si prevedono tempi più ridotti rispetto alla norma statale (che lo consente) per il rilascio del permesso di costruire. Viene più puntualmente disciplinata la procedura per i piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata.

Art. 44 (Oneri di urbanizzazione) - modificato

Semplificazione del meccanismo di determinazione degli oneri di urbanizzazione per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, per incentivarli:

- riferiti alla volumetria reale o alla superficie reale interessate dall'intervento
- **ridotti della metà rispetto quelli stabiliti per gli interventi di nuova costruzione**, con la facoltà per i comuni di deliberare ulteriori riduzioni

Art. 65 bis – nuovo

Viene introdotta una norma transitoria che prevede che gli articoli 63, 64 e 65, relativi al recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, rimangano in vigore fino all'adeguamento dei PGT alla l.r. 31/14: nell'ambito di tale adeguamento, infatti, ciascun comune potrà normare come meglio ritiene tale materia.

Art. 69 (Regime economico) - modificato

La gratuità dei parcheggi viene circoscritta alle sole superfici corrispondenti alla quota minima di spazi per parcheggi fissata dalla legge per le nuove costruzioni.